

ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna
Provincia di Rimini



**RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI N.
01 ALLOGGIO DI PROPRIETA' DI ACER RIMINI A CANONE CALMIERATO.**

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamati i criteri e punteggi vigenti nella Provincia di Rimini;

stante la mancata presentazione di domande entro il termine del 31/05/2015 previsto dal bando recante la data del 14/04/2015, **vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione in locazione semplice della durata minima fissata dalla Legge 431/98 (3 anni + 2 di rinnovo) di n. 01 alloggio di proprietà dell'ACER di Rimini, ubicato in Comune di Talamello, Via Saffi, n° 18, a canone di natura calmierata pari ad € 250,00 mensili.**

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando, che prevede la presentazione delle domande **entro le ore 13,00 del giorno 31/07/2015 (30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE)** secondo le modalità in esso contenute.

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

In ottemperanza all'art. 15, comma 2, della citata L.R. 24/2001, la deliberazione di C.R. n. 327/2002, così come modificata dalla deliberazione di C.R. n. 395/2002, ha definito i seguenti requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

A) Cittadinanza:

Può presentare domanda:

- a.1) il cittadino italiano;
 - a.2) il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - a.3) -il cittadino straniero, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno almeno triennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- i cittadini stranieri titolari di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente erogato dallo

Stato italiano, hanno il requisito per l'accesso all' E.R.P.;

a.4) cittadino italiano iscritto all'AIRE del Comune di Talamello.

B) Residenza o attività lavorativa:

E' richiesto per il richiedente la residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Talamello.

E' richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente il possesso dei seguenti requisiti

C) Non titolarità di diritti reali

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, abitazione, su un qualsiasi alloggio.

Assenza di precedenti assegnazioni

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

D) Reddito per l'accesso

- situazione economica del nucleo familiare richiedente comprovata dal reddito imponibile lordo, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (per i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati anno 2014 - redditi anno 2013), dai modelli fiscali rilasciati dai datori di lavori e da eventuali redditi esenti ai fini IRPEF, i cui tetti minimi/massimi sono i seguenti:

reddito minimo € 22.000,00; reddito massimo € 50.000,00

Per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Per "nucleo familiare" si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.

I predetti requisiti devono essere posseduti da parte del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

F) Caratteristiche degli alloggi:



L'alloggio di proprietà dell'ACER di Rimini è in corso di completa ristrutturazione e dotato di una cantina. La superficie dell'alloggio è di mq 74,75 ed è posto al secondo piano. I balconi hanno una superficie di mq 7,07 e la cantina di mq 5,84 per un canone mensile pari ad € 250,00.

G) Assegnazioni/priorità

L'alloggio è assegnabile sulla base dello standard abitativo a nuclei familiari composti da 3/4 persone. Tale disposizione verrà applicata di regola in via prioritaria rispetto alla graduatoria finale.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO



La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata con marca da bollo pari ad € 16,00, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., e compilata unicamente sul modulo predisposto dall'ACER di Rimini ed in distribuzione presso la sede dell'ACER di Rimini in Rimini, Via Ermete Novelli, n° 13 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla graduatoria:

- a) reddito imponibile lordo del nucleo richiedente, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (per i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati anno 2014 - redditi anno 2013), dai modelli fiscali rilasciati dai datori di lavoro e da eventuali redditi esenti ai fini IRPEF;
- b) Attestazione ISEE con riferimento ai redditi anno 2013;
- c) dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Per la compilazione dell'attestazione ISEE il richiedente può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) presso i Sindacati, i Patronati e l'INPS.

Per informazioni sulla compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi presso la sede dell'ACER di Rimini in Rimini, Via Ermete Novelli, n° 13 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con riguardo alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento stesso.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 109/1998, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.


Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:



□A-2.1	Sub-locazione Comune - sistemazione in alloggi concessi in sub-locazione dal Comune di Talamello in alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.	Punti 12.000
□A-2.2	Sistemazione precaria - Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista la sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A.2-2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio	Punti 11.700
A-3 – Improprietà abitativa		
□A-3.1	Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione esistente da almeno due anni dalla data della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri: a) gli alloggi non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali B/6, B/7, B/8 e tutti quegli appartenenti alle categorie C, D, E In particolare sono considerati: 1) magazzini e laboratori; 2) autorimesse, box; 3) cantine e soffitte; 4) uffici, negozi e botteghe La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Talamello si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.	Punti 11.900 
□A-3.2	Antigienicità Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigienico da certificarsi da parte dell'autorità competente. Tale condizione non viene riconosciuta qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio, a favore di altro richiedente, in un precedente aggiornamento della graduatoria.	Punti 7.000
□A-3.3	Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2	Punti 8.000
A – 4 Coabitazione		

<input type="checkbox"/> A-4	Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro	Punti 4.000
A – 5 Sovraffollamento		
<input type="checkbox"/> A-5	Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.	Punti 1.000
B) - CONDIZIONI SOGGETTIVE		
B – 1 – ANZIANITA'		
<input type="checkbox"/> B-1.1	Stato abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria	Punti 8.200
<input type="checkbox"/> B-1.2	Ultrasessantenne - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa –	Punti 6.900
<input type="checkbox"/> B-1.3	Ultrasessantacinquenne - Per ogni ultrasessantacinquenne presente nel nucleo familiare richiedente attribuzione di un punteggio minimo di 2000 punti che viene aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 65. –	Tra 2.000 e 4.000 punti (85 anni)
B – 2 – INVALIDITA'		
<input type="checkbox"/> B-2.1	Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità.	Punti 7.700 (per 100% inval. civile o 67% INAIL)
<input type="checkbox"/> B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 9.000
B – 3 - Presenza di Minori		
<input type="checkbox"/> B-3.1	- Minori - Nucleo familiare con minori a carico: punti 3000 per ogni minore	Punti 3.000

□B-3.2	- Minore/i con 1 solo adulto - Nucleo familiare richiedente composto da un solo adulto con uno o più minori a carico. La condizione non è attribuibile quando sussista convivenza more uxorio con altro adulto non facente parte del nucleo familiare richiedente. Tale forma di convivenza potrà risultare sia da risultanze anagrafiche sia da relazione dei Servizi Sociali o VV.UU,	Punti 5.000	
B – 4 Conflittualità			
□B-4	Esistenza di una situazione conflittuale, comprovata dai competenti servizi pubblici o da provvedimento dall'Autorità Giudiziaria, dove il reperimento di una abitazione risulta un elemento indispensabile per intraprendere un percorso di crescita e autonomia – I punteggi determinati dalla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive sopra elencate si sommano alla sotto elencata condizione B-5.	Punti 5.000	
B – 5 Anzianità residenza			
	Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Talamello con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal 3° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel comune.	Punt. Max attribuibile 5.110	
C) – CONDIZIONI ECONOMICHE			
C – 1 Punteggio ISEE			
	C-1 Punteggio ISEE calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. Non verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione economica qualora il soggetto richiedente non sia in grado di produrre redditi ai fini IRPEF relativi all'anno fiscale di riferimento, almeno pari ad un trattamento minimo INPS, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF ed i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali.	Punti 30.000- ISEE	
C – 2 Onerosità del canone di locazione			

□	<p>Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;</p> <p>b) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 6000;</p> <p>c) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);</p> <p>Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità.</p> <p>Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente</p>	<p>Punti</p> <p>2.800+{[(inc.-14)/36]*3.200}</p>
---	--	--

Qualora la condizione di cui al punto A-1.1 o A-2.1 e A-2.2 concorrano:


D.1 alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2

D.2 alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2

D.3 alla condizione B-3.2, il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Talamello ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.



INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

2. Le sotto elencate condizioni non sono cumulabili fra loro:

A-1.1 – sfratto e condizioni equiparate

A-2 – sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione

A-3.1 – Alloggio improprio

A-3.2 – Antigienicità

A-4 – Coabitazione

3. Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro

4. Sussiste incompatibilità fra le condizioni A-3.1 Alloggio Improprio e C-2 – Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Le condizioni B-1.1 – B-1.2- B.1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasessantacinquenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

6. Le condizioni B-2.1 e B-2.2 "invalidità" non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Le domande di assegnazione alloggio dovranno essere presentate, su apposito modulo predisposto dall'ACER e distribuito dall'ACER con marca da bollo pari ad € 16,00, direttamente a mano o essere inviate per posta, con lettera raccomandata, allegando la copia di un documento valido di identità, alla sede dell'ACER di Rimini entro la data di scadenza del bando.

Per la formazione della graduatoria il termine per la presentazione delle domande in forma diretta e/o a mezzo posta raccomandata è fissato alle ore 13,00 del giorno 31/05/2015. Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro il termine del 31/05/2015.

Il presente verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Talamello.

L'ACER di Rimini, nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, si riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, predisposta dall'ACER, viene approvata con provvedimento del Responsabile di ACER Rimini e pubblicata sul sito di ACER e all'Albo Pretorio del Comune di Talamello per 15 giorni consecutivi.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e/o di ACER Rimini (albo pretorio comunale on – uffici preposti – sito internet).

Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Il Responsabile del Comune ed ACER, per l'esame dei ricorsi si possono avvalere di una Commissione Tecnica (consultiva) costituita da un funzionario di ACER che assume funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, 1 rappresentante degli Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. La costituzione della

Commissione Tecnica è approvata con provvedimento del Responsabile di ACER.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento del responsabile di servizio costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione .

In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

E' facoltà dell'ACER di Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

4. ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'alloggio viene assegnato dall'ACER di Rimini, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra e nel rispetto prioritario degli standard abitativi sopra indicati.

In sede di assegnazione di alloggi, l'ACER provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio di cui sopra.

Il Comune ed ACER possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda di concorso indica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m., di cui alla L. 431/1998 e successive modifiche e delle disposizioni contenute nel presente bando a cui si fa espresso rinvio per ulteriori specificazioni e dettagli.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/90 e ss.mm. si rende note che il Responsabile del procedimento di ACER è il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Atzei. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Utente – Funzionarie Cristina Bacchini – Federica Saponi ai seguenti recapiti:

a) tel 0541/773555 b) fax 0541/773592.; c) email: info@acerimini.it

Rimini, 10/06/2015


Il Direttore Generale di ACER Rimini
(Dott.ssa Alessandra Atzei)
